



COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 25/03/2024

AREA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. A. FORTUNA PER LA VALUTAZIONE E L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI RISULTATO AL PERSONALE COMUNALE DIRETTIVO INCARICATO DI P.O. NEGLI ANNI 2020, 2021, 2022 E 2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0BDCE8408

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Rilevato:

che in conformità all'art.16, comma 1, del CCNL 2019-2021, ai sensi del quale “Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito ai sensi dell'art.18 del CCNL 2019-2021”;

che l'art.16, al comma 3, del CCNL 2019-2021 indica che “Gli incarichi relativi alla responsabilità direttiva dei settori e alle correlate posizioni organizzative possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione...” e al comma 4 che “Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i Comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti”;

che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stati incaricati della direzione delle strutture apicali, e quindi della titolarità di posizione organizzativa, i seguenti dipendenti:

- Settore I “Affari Generali” - Tranchina Enrico - Anno 2020;
- Settore I “Affari Generali” - Natale Maria Concetta - Anni 2021, 2022 e 2023;
- Settore II “Servizi Finanziari”- Dr. Marco Rizzo – Anni 2020 e 2021;
- Settore II “Servizi Finanziari”- Lo Schiavo Giacomo – Anno 2022 e 2023;
- Settore III “Polizia Municipale”- Bertucci Sandro -Anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
- Settore IV “Servizi Tecnici” - Ing. Guccione Riccardo - Anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

che, in conformità all'art. 18, comma 4 del CCNL 2019-2021 “I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi in base al sistema a tal fine adottato dall'ente, la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.17 del CCNL”;

Preso Atto che, il *quantum* dell'indennità di risultato ai sensi del suddetto art.17, del CCNL, va determinato in via generale previa valutazione, verifica e controllo dei risultati conseguiti da ciascun titolare di posizione organizzativa;

- deliberazione di G.C. nr.58/2020, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2020;
- deliberazione di G.C. nr.105/2021, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2021;
- deliberazione di G.C. nr.83/2022, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2022;

- deliberazione di G.C. nr.75/2023, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2023;

Considerato che la percezione e quantificazione dell'indennità di risultato, per ciascun anno di riferimento, degli atti sopra citati, è collegata alla positiva valutazione da parte del Nucleo di Valutazione sulla scorta di indicatori oggettivi, predeterminati e condivisi dai destinatari, in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale nr.66 del 18/09/2019 è stato approvato il "Regolamento Sistema di misurazione e valutazione della performance e di graduazione delle Posizioni Organizzative";

Rilevato che, l'Ente ha posto in essere tutti gli strumenti per la valutazione obiettiva dei risultati conseguiti dai titolare di posizione organizzativa, assegnando obiettivi e individuando l'organo e i criteri di valutazione, ma che, per problemi organizzativi interni non si è proceduto per tempo, da parte dell'Organo monocratico di valutazione, a verificare il raggiungimento degli obiettivi;

Rilevato che per la Corte dei Conti (Sez. Giurisd. Veneto nr.1158/06, Sez. Giurisd. Abruzzo nr.239/06 e Sez. Giurisd. Sicilia nr.355/2018), gli antecedenti logico-giuridici per l'erogazione dell'indennità di risultato sono la preventiva determinazione dei criteri di valutazione e la preventiva determinazione degli obiettivi. In tal senso anche la Corte di Cassazione (Sentenza nr.11899/2017), per la quale *"Dalle fonti normative applicabili emerge la natura squisitamente contrattuale della retribuzione di posizione e di risultato, la quale legge è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definire il raggiungimento"*;

Preso Atto che tali antecedenti logico-giuridici sono stati realizzati nella presente fattispecie, dove, per tutti gli anni dedotti, erano stati prefissati gli obiettivi straordinari e/o strategici, ulteriori e diversi da quelli riconducibili all'ordinaria attività dirigenziale, erano stati prefissati i criteri di valutazione ed era presente un Organo di Valutazione;

Preso Atto oltreché di alcune pronunce del Giudice del Lavoro (Giudice unico del Lavoro Tribunale di Messina, sentenza nr. 3664/2011; Tribunale di Enna Sez. Lavoro, sentenza 271/2015), che hanno condannato gli Enti ad erogare l'indennità di risultato anche in assenza di obiettivi e criteri di valutazione prefissati, cioè in una situazione peggiorativa rispetto alla presente, ritenendola un vero e proprio diritto dei titolari di posizione organizzativa;

Ritenuto pertanto, non solo al fine di evitare possibili contenziosi aleatori, ma anche con finalità premiali rispetto ad obiettivi ritenuti rilevanti da questa Amministrazione ed effettivamente realizzati, procedere alla valutazione del raggiungimento degli stessi;

Atteso che, con Determinazione del Sindaco nr.4 del 08/01/2024 è stato nominato il nuovo Nucleo di Valutazione in forma monocratica;

Atteso che, con D.D. 126 del 14.03.2024 è stato affidato l'incarico al nucleo di valutazione monocratico Dr. A.Fortuna per gli anni 2024-2025;

Dato Atto che ai fini, sopra indicati, è stata intrapresa apposita interlocuzione con il Dr. A. Fortuna, Nucleo monocratico di Valutazione per l'anno 2024-2025, il quale, trattandosi di prestazione aggiuntiva rispetto a quelle contemplate nella determina di nomina, ha proposto un compenso complessivo pari ad € 2.500,00, onnicomprensivo a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute;

Ritenuto opportuno affidare l'incarico per la valutazione e l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale comunale direttivo, incaricato di posizione organizzativa negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, il cui onere ammonta a € 2.500,00 onnicomprensivo a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute, compenso economico sicuramente inferiore a quello derivante da probabili contenziosi giudiziari, che l'Amministrazione fra l'altro intende evitare a salvaguardia del benessere del proprio apparato organizzativo;

Dare atto, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il presente provvedimento, su richiesta di questa stazione Appaltante, risulta essere il seguente: B0BDCE8408;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito in Legge 29/07/2021 n. 108 che innalza ad € 139.000,00 la soglia di valore massimo per tali affidamenti;

Ritenuto necessario impegnare la somma necessaria al compenso per il Dr. Angelo Fortuna di € 2.500,00, onnicomprensiva a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/10/2022 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

Considerato che il Bilancio per l'esercizio 2024 e pluriennale 2023/2025 non è stato ancora deliberato e che quindi si ritiene di avvalersi del dispositivo dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che in merito al regime di gestione Provvisoria, così espressamente dispone: *Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è, consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.*”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14/04/2023 avente ad oggetto: “Dichiarazione della stato di dissesto Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 264 del D. Lgs. 267/2000, come conseguenza del diniego all’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (deliberazione n. 67/2023 prsp)”;

Ritenuto di avvalersi del dispositivo dell'art. 250 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che in merito al regime di gestione Provvisoria, così espressamente dispone: *1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso,, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso; 2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere*

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Dato atto che nella fattispecie, trattasi di un servizio necessario ed indifferibile, pertanto la spesa non è dilazionabile né frazionabile in dodicesimi;

Visto il D. Lgs. 118/2011, paragrafo 8;

Preso atto che si può procedere ad impegnare la somma necessaria all’incarico relativo all’anno 2024 per l’affidamento del servizio di che trattasi, con imputazione sul cap. 12400 “Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi”, P.Fin. U.1.03.02.11.00 del bilancio del corrente anno finanziario;

Dare atto che si procederà alla relativa liquidazione, a scadenza annuale, con successivi provvedimenti a presentazione della documentazione di rito e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

Visto il comma 6, art.183 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs n.126/2014, in base al quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi

stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

Visto il CCNL 2019-2021 Funzioni Autonomie Locali;

Vista la Lg. 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il T.U.E.L.;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa;

Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs.165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di affidare l'incarico di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ai titolari di posizioni organizzativa, giusto CCNL 2019-2021 Funzioni Autonomie Locali, al Dr. Angelo Fortuna, C.F.:FRTNGL64L21754S, nato a Siracusa il 20.07.1964 e ivi residente in viale Polibio, 82, P.Iva 0168003089, nella qualità di Nucleo Unico di Valutazione del Comune di Ustica per gli anni 2024-2025;

Di impegnare, per il predetto incarico affidato al Dott. Angelo Fortuna, la somma di € **2.500,00**, onnicomprensiva a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute, sul cap 12400 "Liti, arbitraggi, risarcimenti - Prestazione di servizi", P.Fin. U.1.03.02.11.00 del bilancio del corrente anno finanziario;

La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Resposabile dell'Area
MARIA CONCETTA NATALE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)